



**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SU MEPA  
DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO -  
CONSULENZIALE SOTTO I PROFILI TECNICO-QUALITATIVO, GIURIDICO ED  
ECONOMICO -FINANZIARIO PER L’ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE ALLA  
SOCIETÀ IN HOUSE VERITAS S.P.A. NEI COMUNI DI VENEZIA, SCORZÈ E  
FOSSALTA DI PIAVE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI  
BACINO N. 3 DEL 25 MAGGIO 2016 E DEL COMITATO DI BACINO N.22 DEL 13  
DICEMBRE 2018. C.I.G. 7857397121**

**1. PREMESSA**

Il Consiglio di Bacino intende svolgere una procedura per l’affidamento del servizio di affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l’allineamento delle scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave di cui alle deliberazioni dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 e del Comitato di Bacino n.22 del 13 dicembre 2018, come più approfonditamente esplicitato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Con determinazione n. 37 del 28 dicembre 2018 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su Me.PA di Consip del servizio di cui sopra.

Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 28.12.2018.

L’avviso è stato pubblicato sul sito internet Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal 28 dicembre al 28 gennaio 2018.

Nel termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse sono pervenute n. 4 domande.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
[www.veneziamambiente.it](http://www.veneziamambiente.it)

## **2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

C.I.G. SI.MO.G.: 7857397121

Contributo ANAC: ai sensi della delibera 1174 del 19.12.2018 il contributo è pari a € 30,00 per il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, mentre nulla è dovuto per gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Categoria MEPA: "servizi di supporto specialistico".

Sottocategoria 12: "supporto specialistico in ambito tecnico – merceologico".

CPV 79411000-8: "servizi generali di consulenza gestionale".

Importo a base di gara: € 113.000,00 (IVA esclusa).

Oneri della sicurezza di tipo interferenziale: € 0,00.

Per il presente affidamento, ai sensi dell'art 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale da svolgersi prevalentemente presso la sede dell'aggiudicatario, non sussistono rischi di interferenze e, pertanto, non sono conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattandosi di prestazioni inscindibilmente connesse e collegate non è economicamente conveniente la suddivisione in lotti prestazionali e/o funzionali.

In ogni caso, dato l'importo a base di gara, viene garantita la possibilità di partecipare alle microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria.

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016, non operando la deroga di cui all'art. 95 comma 5 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni, salva la facoltà di proroga da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché valida.

Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all'appalto per l'intero periodo contrattuale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad € 113.000,00 (IVA esclusa).

La verifica del possesso dei requisiti richiesti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Tutti i soggetti destinatari dell'invito devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

### **3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti invitati dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione che andranno dichiarati in sede di presentazione dell'offerta con la compilazione della domanda di ammissione, redatta secondo il modello D.G.U.E. in formato elettronico reperibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/esp/efilter?lang=it>.

#### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Assenza delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in ordine alle quali il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente procederà alle relative verifiche e riscontri tramite il sistema AVCPASS.

Assenza di situazione di conflitto d'interesse riscontrabile dall'aver svolto negli ultimi 12 mesi ed avere in corso alcun tipo di incarico e/o servizio, in favore delle imprese che svolgono nei territori oggetto del presente affidamento ad oggi il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Obbligo di impegnarsi, per la durata dell'affidamento, a non svolgere alcuna attività di consulenza, dal momento in cui sia nota l'aggiudicazione della presente procedura, per Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio del bacino provinciale Venezia Ambiente come sopra individuato, anche se tali incarichi e/o servizi sono riferiti a territori diversi da quello precedentemente indicato.

#### **B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

- per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 50/2016 i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017), un fatturato minimo annuo a fronte di prestazioni di servizi e/o consulenze in materia tecnico-economico-finanziaria e/o giuridico o di regolazione in ambito di pianificazione,



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

organizzazione o affidamento attinente a servizi pubblici locali di area territoriale vasta, complessivamente non inferiore ad € 40.000,00.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del servizio che impone di affidare il servizio ad operatori economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano causare disservizi. In caso di RTI, consorzio o GEIE, il requisito di cui al predetto punto deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs. 50/2016:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del d.lgs. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

### D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di spedizione della presente lettera di invito (2015-2016-2017), almeno un servizio di *advisoring* tecnico-economico-finanziario e/o giuridico o di pianificazione tecnico-economico-finanziaria attinente all'organizzazione o all'affidamento di servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta ad enti d'ambito o ad altri soggetti pubblici competenti nella regolazione di servizi pubblici locali regolati, in riferimento ad una area territoriale con un bacino di popolazione interessata di almeno 250.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, da costituire o costituiti, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova del requisito richiede una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito richiede una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **E) MODALITA' DI CONTROLLO DEI REQUISITI**

La comprova dei requisiti sopra richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell'autorità (ANAC), compresa la recente deliberazione n. 157 del 17.02.2016.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 trova applicazione il primo comma dell'art. 47 del d.lgs. 50/2016.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) è ammesso quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 50/2016.

In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione dell'AVCP n. 229 del 12.07.2007).

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

#### **4. OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E TEMPISTICA**

L'oggetto del servizio, le modalità e termini di esecuzione dello stesso sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto agli art. 3 e 4.

#### **5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) messo a disposizione da Consip, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso un confronto concorrenziale delle offerte.

Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate.

Trattandosi di gara telematica e comunque sotto soglia comunitaria è possibile



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

discostarsi motivatamente dalle previsioni del bando tipo n. 1 approvato con delibera A.N.AC n. 1228 del 22 novembre 2017, apportando le opportune modifiche.

A norma dell'art. 81 del d.lgs. 50/2016 e delle deliberazioni ANAC n. 111/2012 adottata nell'Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17.02.2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>)

secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura oggetto di gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma ME.PA Consip nei tempi sotto indicati.

I concorrenti possono proporre quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo p.e.c. [protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it) **entro il giorno 08.04.2019.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.veneziamambiente.it](http://www.veneziamambiente.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La domanda di partecipazione alla RDO su MEPA deve pervenire sul portale [acquistinrete.pa](http://acquistinrete.pa). inderogabilmente **entro le ore 18:00 del giorno 13.04.2019.**

La tardiva presentazione della domanda comporta l'automatica esclusione dell'operatore economico.

La domanda deve contenere i seguenti documenti:

- LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- L'OFFERTA TECNICA;
- L'OFFERTA ECONOMICA.

E' considerata causa di esclusione immediata la presenza dell'offerta economica all'interno delle altre documentazioni richieste o comunque in tutti i casi in cui la stessa



sia visibile prima della chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e valutazione delle offerte economiche.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere:

- l'eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
- la dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 compilata sul modello D.G.U.E. in formato elettronico reperibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espdc/filter?lang=it>, corredata, da copia del documento di identità e debitamente sottoscritta digitalmente; in caso di raggruppamento temporaneo il modello D.G.U.E. deve essere prodotto da ciascun componente il raggruppamento;
- la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse e quella di impegno ai sensi del precedente punto 3 lett. A);
- il PASSOE acquisito tramite il sistema AVCPASS, come sopra indicato, sottoscritto dal/gli operatore/i economico/ci indicati in calce allo stesso;
- in caso di avvalimento, fermo restando la compilazione delle specifiche sezioni del modello D.G.U.E., il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- eventuali atti relativi alla partecipazione alla procedura tramite R.T.I. o Consorzi;
- dichiarazione di accettazione senza riserva alcuna di tutte le clausole del Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto, tramite sottoscrizione degli stessi;
- eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione relativa al possesso della capacità economica e finanziaria e dichiarazione relativa al possesso delle capacità tecniche e professionali prevista dal presente disciplinare, sottoscritta digitalmente;
- la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del d.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara, fermo restando le eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, debitamente documentate; gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;



[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>;

- se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia

- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016.

In riferimento alle irregolarità essenziali relative ai punti precedenti trova applicazione quanto disposto dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016.

La busta Documentazione amministrativa non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell'offerta economica

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'OFFERTA TECNICA deve consistere in una relazione, firmata digitalmente dal concorrente e, qualora si tratti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, da tutti i componenti il raggruppamento, riguardante la descrizione del servizio proposto, evidenziando in maniera dettagliata tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al successivo punto 9, "Modalità di valutazione dell'offerta tecnica ed economica".

Il concorrente dovrà produrre un elaborato progettuale, redatto in lingua italiana, formato A4.

L'elaborato dovrà essere suddiviso in 4 sezioni, corrispondenti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione indicati al successivo punto 9, "Modalità di valutazione dell'offerta tecnica ed economica", rispettandone l'ordine di stesura, in modo da consentire un esame il più completo possibile delle caratteristiche e delle potenzialità del servizio offerto, nonché una più agevole comparazione degli elaborati presentati.

L'elaborato progettuale deve essere datato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti indicati nel punto 6, Avvertenze riassuntive sulla sottoscrizione della documentazione amministrativa e delle offerte.

Non saranno ammissibili e verranno escluse le offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte del servizio.

Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche e/o indeterminate.

Nel caso il concorrente ritenga di voler sottrarre all'accesso parte della propria offerta tecnica, dovrà essere inserita nella documentazione una specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica



o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che:

- i concorrenti, in questo caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed inequivocabile le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto;
- non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'OFFERTA ECONOMICA deve contenere la sola offerta economica, redatta sul documento predisposto dal sistema MEPA/Consip.

I ribassi si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta con la documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti il raggruppamento.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei modi sopra indicati determinerà esclusione dalla procedura senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio.

Non è infatti considerata mera irregolarità essenziale, ma causa immediata di esclusione, in quanto la carenza di firma emerge in un momento in cui tutte le valutazioni della commissione sono note ed il procedimento di soccorso istruttorio è chiuso.



Nell'offerta economica non andranno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di affidamento di un servizio di natura intellettuale come previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016.

### **6. AVVERTENZE RIASSUNTIVE SULLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE TECNICO ED ECONOMICA**

La documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica devono essere sottoscritte digitalmente, a seconda dei casi:

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa;
- dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente;
- per quanto riguarda i soggetti previsti dall'art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.

### **7. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo p.e.c. protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo p.e.c. o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE**

Nel giorno e nell'ora indicati nella RDO la Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte da parte del R.U.P. del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, procederà, in seduta pubblica:

- all'esame dei plichi virtuali pervenuti entro i termini prescritti;
- all'apertura della busta virtuale DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e alla verifica della documentazione ivi contenuta;
- successivamente il RUP effettua i controlli in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 3, anche avvalendosi dell'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;
- ammette alla gara soltanto i concorrenti che risultano in regola con quanto disposto dagli atti della procedura, adottando il provvedimento di ammissione o esclusione di cui all'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

In seduta pubblica si procederà: all'apertura della busta virtuale OFFERTA TECNICA".

In una o più sedute riservate la Commissione di gara provvederà all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi.

In seduta pubblica si procederà: all'apertura della busta virtuale OFFERTA ECONOMICA".

In una seduta riservata la Commissione di gara provvederà all'esame delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi.

In una successiva seduta pubblica verrà formulata la graduatoria e si procederà all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi

dell'art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, ossia quelle che, sia in relazione ai punti relativi all'offerta tecnica che in relazione ai punti relativi all'offerta economica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

In ogni caso, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva di applicare l'art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 in relazione alle offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale (linee guida ANAC N. 5).

La valutazione dell'anomalia è demandata al RUP con il supporto della Commissione di gara e, in particolare, qualora taluna offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto all'offerta tecnica o alle caratteristiche del servizio come da progetto.

In tale caso, il RUP chiede all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

## **9. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dalla Commissione di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai parametri sotto riportati.

I parametri per la definizione dei punteggi sono i seguenti:

	Parametro	Punteggio massimo
P <sub>T</sub>	Offerta Tecnica	80 punti
P <sub>E</sub>	Offerta economica	20 punti
P <sub>TOT</sub>	TOTALE	100 punti

Il Punteggio Totale (P<sub>TOT</sub>) attribuito a ciascuna offerta è uguale a P<sub>T</sub> + P<sub>E</sub>, dove P<sub>T</sub> = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e P<sub>E</sub> = punteggio attribuito all'offerta economica.

La formula applicata per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica per ogni concorrente è la seguente:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\Sigma n$  = sommatoria.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la commissione attribuirà i punteggi sulla base della seguente griglia di criteri e sub criteri di valutazione:

Criterio di valutazione		Sub criteri di valutazione	Sub peso	Peso	Punteggio massimo
<b>A</b>	<b>Metodologia per l'analisi e la redazione dei documenti</b>	A1: Puntuale descrizione dei criteri metodologici presentati nell'Offerta Tecnica per la realizzazione delle attività oggetto della prestazione, in particolare con riguardo all'analisi dei costi industriali, degli investimenti e delle valutazioni comparative	15	20	<b>80</b>
		A2: Efficacia e chiarezza nella comunicazione / condivisione dei criteri metodologici proposti per l'analisi e la redazione dei documenti con il Consiglio di Bacino	5		
<b>B</b>	<b>Organizzazione, professionalità e competenza del gruppo di lavoro</b>	B1: Adeguata attribuzione delle risorse tecniche e di personale necessarie a sviluppare le attività nei modi e nei tempi previsti	10	35	
		B2: Competenze nell'attività di advising tecnico-economico-finanziario e valutazione dei costi dei servizi pubblici locali di area territoriale vasta, comprensivi di aree urbane e centri storici, in particolare in riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani	15		



		B3: Specifiche competenze giuridiche nel settore dei servizi pubblici locali ed in particolare in riferimento alle procedure di affidamento di servizi ambientali.  Per la valutazione dei tre sub criteri il concorrente presenterà in sede di offerta sintetici curricula professionali delle risorse tecniche costituenti il gruppo di lavoro.	10		
<b>C</b>	<b>Proposta organizzativa per lo sviluppo delle attività</b>	C1: Chiarezza ed organizzazione complessiva dell'Offerta Tecnica anche relativamente alla definizione di un adeguato cronoprogramma a supporto della pianificazione del lavoro	5	15	
		C2: Numero degli incontri e riunioni necessarie per il rispetto dei tempi previsti dalle fasi 1 e 2.	10		
<b>D</b>	<b>Offerte migliorative</b>	Migliorie proposte dall'offerente attinenti agli obiettivi della prestazione in oggetto sia di carattere tecnico che logistico-operativo	10	10	
<b>OFFERTA ECONOMICA (ribasso)</b>					<b>20</b>

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

Nella determinazione dei punteggi il risultato di ogni calcolo sarà arrotondato al centesimo, ossia al centesimo inferiore se il terzo decimale è compreso fra 0 (zero) e 4, ed a quello superiore se il terzo decimale è compreso fra 5 e 9.



La Commissione di gara procederà mediante:

1. la valutazione della documentazione presentata per ciascun singolo parametro A, B, C, D, in relazione agli elementi valutativi evidenziati nella griglia, attribuendo un coefficiente di valutazione variabile tra zero e uno secondo la scala di valutazione di cui alla seguente tabella:

<b>Giudizio sulla proposta</b>	<b>Coefficiente di merito</b>	<b>Descrizione del punteggio</b>
Ottimo	1	Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete. Documentazione da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante.
Adeguito	da 0,8 a 0,9	Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate. Documentazione da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante.
Sufficiente	da 0,6 a 0,7	Documentazione sufficiente, informazioni limitate. Documentazione da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla stazione appaltante.
Non sufficiente	da 0,2 a 0,5	Grave insufficienza nella documentazione presentata; scarse informazioni; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla stazione appaltante.
Inadeguato	da 0 a 0,1	Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti; informazioni assenti. Documentazione che contrasta con le finalità poste dalla stazione appaltante.



2. L'attribuzione dei coefficienti è effettuata, per ciascun criterio o sub criterio, attraverso la valutazione assegnata ad ogni elemento da ciascun Commissario secondo la tabella di cui al punto 1, il quale procederà alla valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni sub-criterio, secondo la scala di valutazione sopra indicata.

3. Nella valutazione dei singoli criteri e sub criteri la Commissione di gara si atterrà ai seguenti elementi motivazionali:

### 3.1. MERITO TECNICO

Presentazione del concorrente e illustrazione della specifica esperienza pregressa nelle materie e nelle tematiche oggetto del presente appalto con riguardo allo svolgimento di servizi di assistenza legale, amministrativa, contabile e finanziaria.

Indicazione chiara delle esperienze valutabili, dettagliando l'oggetto dei servizi svolti, gli importi dell'incarico, la committenza, le date di inizio e fine delle prestazioni, il tutto ai fini della valutazione dell'esperienza nel settore.

La relazione dovrà contenere l'indicazione del possesso di eventuale Certificazione ISO 9001 in corso di validità indicandone i relativi dati ed allegandone copia.

### 3.2. APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURAZIONE PROGETTUALE

Completezza ed esaustività dei contenuti specificati nel Progetto tecnico redatto in relazione al programma di intervento. La descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e l'analisi dei possibili elementi di criticità e/o punti di forza del progetto nell'ottica della risoluzione delle predette criticità.

La valutazione di questo elemento avverrà sulla base della completezza, coerenza e pertinenza del piano di lavoro proposto con gli obiettivi proposti sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario.

### 3.3. PROFESSIONALITÀ DEDICATE E COORDINAMENTO

Analisi delle professionalità delle risorse umane indicate con presentazione in allegato dei curricula professionale.

Descrizione delle modalità di raccordo e coordinamento con tutti i soggetti e le risorse coinvolte con riferimento, tra l'altro, alla gestione ed esecuzione dei flussi di trasmissione delle informazioni, le modalità di controllo e di verifica delle attività svolte dalle varie figure e le soluzioni prospettate nei casi di criticità.

### 3.4. CRONOPROGRAMMA

Articolazione delle attività e tempistica per il rispetto del cronoprogramma con riferimento al rispetto delle fasi del servizio.

La valutazione di questo elemento avverrà sulla base della completezza, coerenza e attendibilità del piano di lavoro proposto per il rispetto del cronoprogramma dei servizi affidati.

4. Alla conclusione della valutazione da parte di ciascun Commissario per ogni singolo parametro A, B, C, D, la Commissione calcola il valore medio aritmetico dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti dai singoli componenti della Commissione a ciascun concorrente.

5. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub criteri dell'offerta tecnica qualora il punteggio calcolato risulti inferiore al rispettivo punteggio massimo previsto, si procederà alla loro riparametrazione, assegnando il punteggio massimo previsto per ogni singolo criterio e sub criterio all'offerta migliore alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (cd. "Riparametrazione semplice").

6. Il procedimento di riparametrazione verrà effettuato anche sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili pari a 80 e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

7. La formula applicata per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica per ogni concorrente è la seguente:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

8. Per l'attribuzione del Punteggio Economico (P<sub>E</sub>) sarà utilizzata la formula di seguito riportata:

$$(P_E)_i = P_{E\max} \times (C_{\min} / C_i)$$

dove:

- C<sub>i</sub> è il prezzo in euro dell'offerta i-esima.

- C<sub>min</sub> è il prezzo in euro più basso offerto.

- P<sub>E</sub>max è il punteggio massimo economico pari a 20.

9. Il procedimento di riparametrazione verrà effettuato anche sul punteggio ottenuto nell'offerta economica al fine di assegnare alla migliore offerta economica tutti i punti disponibili pari a 20 e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno inoltre escluse le offerte presentate per un importo complessivo eccedente l'importo massimo indicato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e a essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva inoltre, la facoltà di non affidare il servizio senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio, ai sensi del R.D. 827/1924 con le seguenti modalità:

- i nominativi delle ditte concorrenti saranno riportati su dei fogli di carta;
- gli stessi verranno ripiegati e riposti in un contenitore;
- uno dei presenti, o un dipendente del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente appositamente chiamato, procederà all'estrazione del nominativo dell'aggiudicatario.

## **10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Alla procedura di gara si applica l'art 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente assegna all'operatore economico che vi ha dato causa un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per integrare, regolarizzare o rendere le dichiarazioni necessarie.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016) sono sanabili.

Nel caso in cui l'operatore economico non regolarizzi nel termine di cui sopra lo stesso è escluso dalla gara.

In ogni caso, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente escute la garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 è facoltà del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **11. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett.



b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del d.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del d.lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione di gara comunica l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **12. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

## **13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016, provvede a comunicare ai concorrenti l'esito dell'aggiudicazione definitiva.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 81 "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" del d.lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 76 del d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite p.e.c..

Inoltre, come disposto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, i documenti inseriti dagli operatori economici, devono

essere firmati digitalmente, attraverso l'utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità.

L'esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l'aggiudicazione dell'appalto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 9 del d.lgs. 50/2016 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente:

- presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e salva la riduzione della stessa quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- se del caso, presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- presentare la polizza assicurativa di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica.

Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente potrà essere disposta la decadenza dell'aggiudicazione.



#### **14. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

L'aggiudicazione definitiva dello stesso è subordinata all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio e alla presentazione da parte della ditta prescelta dei documenti di cui al punto 13.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva di aggiudicare la gara al secondo concorrente classificato.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta pubblicando altresì gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all'indirizzo [www.veneziaambiente.it](http://www.veneziaambiente.it) nella sezione Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di Gara Appalti. **NON IN MEPA**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Tiraoro ([direttore@veneziaambiente.it](mailto:direttore@veneziaambiente.it) tel. 041 2501831).

#### **15. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI**

L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali.

Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Titolare del trattamento è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l'utilizzo.

Gli interessati godranno delle tutele di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **16. DISPOSIZIONI FINALI**

Agli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, invitati a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, si applicano le seguenti prescrizioni:

- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016;
- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa

a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b), c) del d.lgs. 50/2016 ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, con o senza soggettività giuridica, tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

I concorrenti che partecipano alla gara, sottoscrivendo il presente disciplinare di gara attestano e dichiarano, tra l'altro, quanto segue:

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo influire sull'esecuzione del servizio anche ai fini della sicurezza e, di conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza pregiudizio della qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l'offerta presentata;
- Di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione, per l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura, il personale adeguato e qualificato secondo le norme vigenti in materia;
- di aver preso conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 è necessario produrre gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario produrre:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario produrre:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti è necessario produrre dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, è necessario produrre:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, è necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.



82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, è necessario produrre in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, è necessario produrre in caso di RTI costituendo:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- allegare le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



## Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Troveranno inoltre applicazione le regole contenute nel Manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni – Mepa – procedura di acquisto tramite RdO.

Il Direttore  
Dott.ssa Luisa Tiraoro  
f.to digitalmente <sup>1</sup>

Sottoscritto per accettazione \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.